COMUNE DI ANDRATE
Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 2

del Responsabile del Servizio Amministrativo

OGGETTO : Affidamento incarico per l'attività del medico competente anni 2024 - 2025 - 2026
CIG B0AF108D91

Andrate, 07/03/2024

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andrate. Responsabile Procedimento: CHIAVETTO Manuela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Det. 2/2024 : Affidamento incarico per l'attività del medico competente anni 2024 - 2025 - 2026 CIG B0AF108D91

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti gli artt. 3, 13 e segg. del D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 e s.m.i.;

Vista la Legge 15/5/1997, n. 127;

Visti il Decreto del Sindaco n. 03 dell'8 gennaio 2024 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il D. Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e dei suoi organismi;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio per l'anno 2024);

Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di avvalersi di prestazioni di servizi esterni per l'attività di medico competente per il triennio 2024 - 2026 e quindi si rende necessario avviare le procedure di acquisto;

Ritenuto di:

- individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela, possedendo i requisiti previsti dall'"Allegato 1.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;
- individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023, nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;
- che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di piccoli operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto che è stata esperita indagine informale di mercato tra ditte che possano eseguire la fornitura e vista anche l'entità della spesa preventivata è stato ritenuto opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto individuando nel Dott. Giovanni FOTI – Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Via Tanaro n. 2/10B – 10156 TORINO – C.F. FTOGNN63L13H224F – P.IVA 12983330015 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze amministrative disponendo il medisimo dei requisiti di idoneità morale e delle capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate al servizio da eseguirsi accertati direttamente da parte di questo Ente;

Visto quindi il preventivo di spesa richiesto e presentato Dott. Giovanni FOTI come segue:

- Euro 110,00 nomina annuale medico compente
- Euro 110,00 visita medica
- Euro 110,00 accesso in sede per visite, sopralluoghi, riunioni, ecc…

Considerato che il Comune ha in pianta organica n. 3 dipedenti (n. 1 operaio con visita a scadenza annuale e n. 2 amministrativi con visita a scadenza biennale);

Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. lgs 36/2023, l'incarico per il servizio in oggetto Dott. Giovanni FOTI – Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Via Tanaro n. 2/10B – 10156 TORINO – C.F. FTOGNN63L13H224F – P.IVA 12983330015 per un importo complessivo pari ad Euro 1.210,00;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche formali e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta suddetta;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023, il servizio in oggetto alla ditta suddetta per gli importi sopra menzionati;

Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva del dott. Giovanni FOTI con sede in Torino;

Considerato che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:
  - l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli artt. 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra o sottosoglia, devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- con successivo comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 fino al 30 settembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente **codice CIG: B0AF108D91**;

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti l'art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136, così come modificati dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con atto del C.C. n. 34 del 22.12.2023;

Accertato che la spesa, conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

di approvare il preventivo presentato Dott. Giovanni FOTI per il servizio di cui trattasi allegato alla presente determinazione;

di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, Dott. Giovanni FOTI – Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Via Tanaro n. 2/10B – 10156 TORINO – C.F. FTOGNN63L13H224F – P.IVA 12983330015, l'incarico per l'attività di medico competente per il triennio 2024 - 2026 per un importo di spesa complessivo pari ad Euro 1.210,00 IVA compresa e che il **codice identificativo di gara (CIG) è il seguente B0AF108D91**;

di impegnare alla missione 01.02.1.103 – Cap 1088/99 "Incarichi professionali diversi" la somma complessiva di Euro 1.210,00 per il triennio 2024/2026 derivante dal presente atto come segue:

- Euro 330,00 nel Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio finanziario 2024;
- Euro 550,00 nel Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio finanziario 2025;
- Euro 330,00 nel Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio finanziario 2026;

di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela, possedendo i requisiti previsti dall'"Allegato 1.2 - Attività del RUP" art. 5 (Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture) del Codice dei Contratti;

di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023, nella figura della Sig.ra Chiavetto Manuela;

di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e garantire gli accertamenti preventivi e periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore;
- l'oggetto del contratto è l'attività di medico competente per il triennio 2024 – 2026;
- il valore economico del servizio è pari a Euro 1.210,00, come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e trasmissione al creditore mediante pec;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute anche nell'offerta presentata;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;

di precisare inoltre che:
- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e s.m.i. e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione.

di dare atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, ai sensi delle normative emanate e vigenti in materia, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull'Albo pretorio digitale comunale, anche sul sito informatico istituzionale alla sezione "trasparenza Amministrativa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
CHIAVETTO Manuela

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andrate. Responsabile Procedimento: CHIAVETTO Manuela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Andrate, lì 07/03/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia VERDURA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Andrate. Responsabile Procedimento: CHIAVETTO Manuela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.